

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/2024 promossa da:

MUTUATARIA

Ricorrente

contro

BANCA

Resistente

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente

Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1-Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza del piano di ammortamento, per le ragioni in fatto e in diritto compiutamente esposte nella narrativa di quest'atto, e conseguentemente sostituire il tasso convenzionale con il tasso ex art. 117 TUB così come specificato dal consulente di parte nella perizia depositata, previo espletamento di CTU, e/o accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia da parte del TAN -applicato nel caso di ammortamento con capitalizzazione semplice pari al 28,755% e pertanto superiore al tasso soglia pari al 6,630% e dichiararsi la nullità della clausola sugli interessi, con la evidente conseguenza che il mutuo va restituito esclusivamente per la sorte capitale senza calcolo di interessi di alcuna natura. 2-accertarsi e dichiararsi la nullità del tasso indicizzato Euribor secondo quanto disposto da Cassazione 34889 del 2023 e sostituirsi tutti gli interessi al tasso legale o in subordine dalla data di sottoscrizione del contratto al maggio 2008. 2-Con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite (all'esito della CTU ad espletarsi), al pagamento delle spese di CTU e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 10.000,00 In via istruttoria, sin d'ora si chiede che venga disposta CTU sul seguente quesito: "Con riferimento al rapporto di prestito accerti il CTU, previo esame della documentazione contrattuale e contabile agli atti di causa ed acquisiti gli ulteriori documenti necessari: Esamini il piano di ammortamento del contratto di mutuo e che siano stati applicati interessi composti e se tale regime sia stato contratto tra le parti. 2) Qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta tra le parti dica se ed in qual modo, rispetto al regime di capitalizzazione semplice, abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi a parità di capitale mutuato. 3) Accerti e dica il CTU se il TAN risultante dalla rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice, computando il maggior occulto a titolo di interessi dovuto all'applicazione del regime composto, sia superiore al TSU vigente al momento pattizio; in caso affermativo, ridetermini il credito della banca escludendo qualsivoglia somma a titolo di interessi e spese sul capitale (ad eccezioni di imposte e tasse ex art. 644 c.p.), in conformità al disposto di cui all'art. 1815, comma 2, determinando l'effettivo dare avere tra le parti all'attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio nascente dal mutuo per cui è causa. 4) In ogni caso, qualora il piano di ammortamento risulti essere stato costruito attraverso l'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e risulti che questo non sia stato pattuito tra le parti, ricostruisca il CTU il piano di ammortamento con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi e, qualora, all'esito di questa operazione il TAN emergente risulti essere diverso dal TAN letterale risultante dalle condizioni contrattuali, applichi, al piano di ammortamento ricostruito in regime semplice, i tassi BOT ex art. 117 TUB, determinando l'effettivo dare avere tra le parti all'attualità nonché alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, tenuto conto di tutte le somme pagate dalla parte mutuataria in adempimento dell'obbligo restitutorio

nascente dal mutuo per cui è causa. 5) Individui, al momento della pattuizione contrattuale, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuando il c.d. Tasso Soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto. 6- Individui al momento della pattuizione contrattuale i singoli parametri contrattuali (interessi corrispettivi, interessi di mora, oneri e commissioni tutte, certe ed eventuali) ed accerti la loro congruità ai fini della verifica rispetto alla Legge 108/96. 7- Individui al momento della pattuizione contrattuale il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC) e distinguendone i vari casi possibili previsti dal contratto, come indicato e analizzato nella relazione di parte ovvero verificando il TAEG: a) nel caso classico, b) nel caso di estinzione anticipata e c) nel caso di risoluzione contrattuale, includendo, caso per caso, i parametri interessati di volta in volta; gli interessi corrispettivi, la commissione di istruttoria ed erogazione, le spese pratica, le polizze assicurative varie annuali o mensili, le commissioni di mancato o ritardato utilizzo, la commissione/penale di estinzione anticipata, la commissione/penale di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine, le spese per solleciti, le spese per interventi stragiudiziali, le spese invio rate, ecc., escluse spese per imposte e tasse; 8- nell'ipotesi che anche solo uno dei TAEG calcolati nei vari casi con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettui il CTU il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi corrispettivi (art. 1815, comma II, c.c.), competenze bancarie ed oneri vari tutti ricompresi nel suddetto calcolo del TAEG, procedendo, da un lato, al ricalcolo ed alla determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto della sola quota capitale) e dall'altro, procedendo, secondo un prospetto analitico, alla quantificazione di tutti gli oneri versati e non dovuti, ai sensi della Legge 108/96 e art. 644 c.p.". 9- ridetermini, infine, in virtù di quanto effettivamente versato dal cliente, se la differenza tra il capitale erogato e il totale versato è a credito o a debito per il cliente ed in caso di debito, quantifichi ed evidenzi in colonna separata il debito residuo in base alle quote capitali del piano di ammortamento riclassificato in base alle scadenze previste.

Per parte convenuta

Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere: In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiarare le pretese della Ricorrente nulle per indeterminatezza dell'oggetto. In via preliminare e/o pregiudiziale subordinata: Accertata e/o dichiarata la necessità di attività istruttoria e della necessità del pieno contraddittorio fra le Parti, voglia fissare prima udienza ex art. 183 c.p.c. Nel merito: Rigettare le domande Attoree, in quanto infondate in fatto, quanto in diritto ed in alcun modo provate. In via istruttoria: Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di controparte ed in particolare il rigetto della CTU in quanto inutile e defatigatoria. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite. Si chiede, infine, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa, o come meglio emergerà nel corso della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.2.2024 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. **MUTUATARIA** esponeva che, in data 21.7.2006, aveva stipulato con la **BANCA** un contratto di mutuo fondiario con il quale le veniva erogata la somma di euro 145.000,00.

Lamentava la ricorrente che, a causa della previsione contrattuale di un ammortamento c.d. alla francese del debito restitutorio per capitale e interessi, e alla conseguente applicazione di un interesse composto, il costo del finanziamento veniva ad avere un'entità diversa e maggiore di quella desumibile dal tasso di interesse corrispettivo indicato nel contratto e non determinabile alla stregua di parametri obiettivi, tanto che potevano ipotizzarsi come dovuti importi diversi (quali sommatoria di capitale e interessi da restituire nel corso della durata del rapporto di mutuo) sulla base delle medesime indicazioni di tasso presenti.

Invocata la nullità della clausola determinativa degli interessi, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., dunque, la ricorrente chiedeva l'applicazione dei tassi determinati in via suppletiva dall'art. 117 d.lg. n. 385/1993, molto inferiori a quelli indicati nel contratto.

In secondo luogo, la ricorrente lamentava l'applicazione di interessi eccedenti la soglia di usurarietà ex l. n. 108/1996, ritenendo che fosse stato applicato un TAN pari al 28,755% a fronte di un tasso soglia

pari al 6,630% e invocando l'esclusione della debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.

Infine, la ricorrente deduceva l'applicazione, nel corso del rapporto, di un tasso variabile ancorato all'indice euribor oggetto di notorie manipolazioni che avrebbero determinato la clausola di rinvio a detto parametro contenuta nel contratto di mutuo.

La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che fosse rideterminata l'entità del debito verso la banca mutuante e che questa fosse condannata alla restituzione di quanto incassato in eccesso al dovuto, da imputarsi esclusivamente al capitale.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando integralmente le difese e le domande svolte dalla ricorrente, chiedendone il rigetto e formulando altresì domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..

Il giudice disattendeva la richiesta di c.t.u. svolta da parte ricorrente e disponeva in ordine alla decisione della causa.

L'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi e delle altre condizioni economiche del mutuo, sollevata dalla difesa della ricorrente, è infondata.

Seppure il contratto di mutuo non vede tra i suoi allegati prodotti in giudizio il piano di ammortamento, detto contratto indica con precisione tutti gli elementi essenziali necessari per determinare senza incertezza il costo del credito concesso. In particolare, il contratto determina il tasso fisso di interesse, operante salva opzione del mutuatario per il tasso variabile nel corso del rapporto, la durata del rapporto medesimo e le scadenze delle singole rate sin all'ultima dovuta, la misura esatta della rata dovuta con l'applicazione del tasso di interesse fisso inizialmente pattuito.

Tali elementi permettono, mediante mere operazioni aritmetiche, di calcolare anche la quota capitale e la quota interessi in cui ciascuna rata si componeva.

Si noti che, ai fini della verifica della determinabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., non ha rilievo il profilo della comprensibilità e della facilità di calcolo per un contraente non esperto, evocato dalla ricorrente, in quanto la determinatezza o determinabilità dell'oggetto della prestazione dovuta è requisito che attiene a sue caratteristiche intrinseche e oggettive.

In tale senso non può che richiamarsi il recente arresto a sezioni unite della S.C. secondo il quale "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).

Con riguardo al profilo della dedotta usurarietà, la perizia econometrica allegata non consente di provare un costo del credito eccedente la misura del tasso soglia determinato per il trimestre di stipula del mutuo (il terzo del 2006) per categoria di operazioni (mutuo fondiario). Va infatti rilevata, da un lato, l'estraneità ai costi del credito della commissione di estinzione anticipata del mutuo (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022) e, dall'altro, l'arbitrarietà delle ipotesi formulate dal perito di parte per i suoi calcoli, in particolare con riguardo alla rideterminazione del tan sulla base di una riformulazione del piano di ammortamento non conforme a quanto – legittimamente – pattuito dalle parti. Gli assunti su cui si fonda la conclusione dell'usurarietà del mutuo, dunque, risultano errati.

Infine, quanto alla deduzione circa le conseguenze invalidanti spiegate sul contratto dalla pretesa manipolazione della rilevazione del tasso euribor, va osservato che detta manipolazione risulta avere operato fino al maggio 2008 (circostanza allegata dalla stessa ricorrente) e che, fino a luglio del 2008 la mutuataria vi è avvalsa del tasso fisso predeterminato nel contratto, esercitando solo successivamente l'opzione per il passaggio al tasso variabile, con la conseguenza che alla stessa non sarebbe comunque mai stato applicato il tasso oggetto della pretesa manipolazione.

In ogni caso, le deduzioni della ricorrente si sono limitate alla mera allegazione della manipolazione e di massime giurisprudenziali in merito, della quale non è stata addotta alcuna prova nemmeno mediante la produzione in giudizio dei provvedimenti amministrativi o giudiziari che avrebbero accertato della manipolazione.

Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).

Anche sotto tale profilo, dunque, le domande proposte dalla ricorrente risultano infondate, emergendo la legittimità della pretesa creditoria della banca mutuante sulla scorta delle condizioni contrattuali.

Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente soccombente e liquidate tenendo conto che il valore della causa è pari all'ammontare degli interessi dovuti in forza del contratto ma ritenuti indebiti dalla ricorrente, per un ammontare che la stessa ricorrente indica, negli allegati alla perizia di parte, pari a € 39.518,73.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande della ricorrente;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.

Busto Arsizio, 18 ottobre 2024

Il Giudice

dott. Nicola Cosentino